



**CITTÀ DI
SANT'AGATA DE' GOTI**

(Provincia di Benevento)

IL SINDACO

Piazza Municipio, 1
82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 953054
mail: santagatadegoti@tin.it
pec: comunesantagatadegoti@pec.it
web: www.santagatadegoti.net



**SANNIO
FALANGHINA
CITTÀ EUROPEA
DEL VINO
2019**

Ordinanza Sindacale n. 03 del 20 febbraio 2021

**IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”**

Oggetto: Ordinanza, ex art. 50 TUEL, per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano e ville comunali, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale. Limitazioni valevoli nel periodo orario 12,00 – 18,00.

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

Osservato

- che, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana, in alcune zone del territorio comunale, nei siti maggiormente frequentati, si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento;
- che sulla strada Panoramica e nelle Ville comunali, particolarmente in condizione di condizioni atmosferiche favorevoli, si sono registrate situazioni di affollamento nella fascia oraria dalle 12,00 alle 18,00;

Osservato, inoltre, che durante lo svolgimento del mercato settimanale si sono registrate situazioni isolate di mancato rispetto delle prescrizioni tese a prevenire e combattere la diffusione del virus Covid-19, quali il distanziamento personale, l'uso della mascherina e l'igiene delle mani, tali da mettere in pericolo la salute pubblica;

Ritenuto necessario limitare e/o interdire l'accesso a tali zone, per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Dato atto che l'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, prevede che i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta

la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

Ritenuto, pertanto, di assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale anticovid;

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 5 del DPCM 14 gennaio 2021;

ORDINA

- 1) in caso di notevole afflusso di persone, tale da pregiudicare la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale, sulla strada Panoramica e nelle Ville comunali, nella fascia oraria tra le 12,00 e le 18,00, che la Polizia Municipale provveda a contingentare l'affluenza nelle suddette aree garantendo in ogni caso l'accesso in via prioritaria agli esercizi commerciali e alle abitazioni private ubicate all'interno delle aree oggetto di limitazioni;
- 2) che nell'area mercatale gli operatori della Polizia Municipale provvedano ad effettuare controlli stringenti necessari a garantire il rispetto della normativa vigente ed eventualmente a sospendere l'accesso dei clienti all'area in questione, o ad alcuni spazi della stessa, al fine di contrastare situazioni di assembramento fino al ristabilimento della regolarità del flusso.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Prefettura di Benevento;
- al locale Comando Polizia Municipale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DEMANDA

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20 febbraio 2021

IL SINDACO

Dott. Salvatore RICCIO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993